



**Ordinanza nr. 47 del 30/08/2019**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che:

- l'esecuzione del servizio di igiene urbana e servizi complementari è stato affidato alla Ditta De Vizia Transfer S.p.A. con sede legale in Via Duino 136 – Torino – con Contratto stipulato il giorno 26.02.2008 Rep. n. 71/2008 tra l'Amministrazione Comunale e detto gestore per un periodo di anni nove;
- detto servizio è stato avviato il 01.03.2008 e pertanto cessante il 28.02.2017.
- con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 84 del 27.02.2017 viene prorogato il servizio di igiene urbana alla Ditta De Vizia Transfer per un periodo di 12 mesi a far data dal 01.03.2017 al 28.02.2018 agli stessi patti e condizioni del succitato Contratto Rep. n. 81/2008;
- nelle more della rivisitazione del servizio in oggetto, il medesimo è stato garantito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del TUEL con proprie ordinanze sindacali n° 11 del 27.02.2018 e n° 61 del 30.08.2018;
- il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 45 del 20.08.2019 in corso di pubblicazione all'albo pretorio, ha approvato le Linee guida per l'esecuzione del servizio di igiene urbana, il cui appalto è previsto per anni 7 (sette);

**CONSIDERATO** che alla data odierna sono in fase di perfezionamento gli atti consequenziali a quanto indicato nelle suddette Linee Guida, propedeutiche all'indizione del bando di gara finalizzato all'affidamento dell'appalto per la gestione del servizio per gli anni 2020/2027 la cui conclusione del procedimento è prevista, presumibilmente al 31 gennaio 2020;

**VISTA** la Relazione tecnica prot.59736 del 28.08.2019 con la quale il Settore Ambiente si esprime con specifico riferimento alle nefaste conseguenze ambientali e igienico sanitarie che potrebbero derivare dalla mancata prosecuzione/svolgimento del Servizio di igiene urbana e che si conclude con esito favorevole in relazione all'ineluttabilità del dover dare continuità operativa al Servizio di Igiene Urbana in essere;

**ATTESO** che non sussistono i presupposti giuridici per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016;

**RILEVATA** la sussistenza dei presupposti giuridici dell'applicazione dell'art. 50 comma 5 del TUEL che così recita *".....In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."* per le motivazioni rappresentate nella relazione di cui sopra;

**CONSIDERATO** pertanto doveroso garantire la prosecuzione del servizio di igiene urbana e servizi complementari per un periodo di ulteriore 5 (cinque) mesi a far data dal 01.09.2019 al 31.01.2020, periodo necessario per la conclusione del procedimento di affidamento del Servizio di Igiene Urbana di cui alle Linee Guida sopra richiamate;

**ACQUISITO** sulla presente ordinanza il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici ai sensi degli articoli 49, 147bis del TUEL, come previsto dal PTPCT vigente;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.50 del D.L.vo n.267/2000;

### **DISPONE**

la proroga dell'ordinanza sindacale n° 61 del 30.08.2018 fino al 31.01.2020.

### **ORDINA**

Alla Ditta De Vizia Transfer S.p.A. con sede legale in via Duino 136 – Torino – di proseguire nello svolgimento del servizio di Igiene Urbana e servizi complementari con le stesse modalità ed agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto stipulato il giorno 26.02.2008, Rep. n.71/2008, per un periodo di mesi 5 (cinque), ai sensi e per gli effetti dell'art.50 del D. L.vo n. 267/2000 e quindi fino alla data del 31.01.2020;

Copia della presente ordinanza deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Quartu Sant'Elena e notificata ai seguenti soggetti:

De Vizia Transfer S.p.A.– sede legale Via Duino 136, 10127 Torino (TO)

Tutti i Dirigenti del Comune di Quartu Sant'Elena- Sede

Funzionario Anticorruzione del Comune di Quartu Sant'Elena- Sede

Prefettura di Cagliari

ANAC– Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma



**Stefano Delunas**